

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) SIVIGLIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GABRIELE NUZZO

Seduta del 03/06/2024

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 3 settembre 2018 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31 marzo 2023, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica all'avvio del presente procedimento, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

il rimborso dell'importo complessivo di € 836,40, calcolato secondo il criterio pro rata temporis e al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo, per la quota non maturata delle commissioni di gestione, delle commissioni in favore dell'intermediario del credito e delle spese di istruttoria;

di riconoscere la legittimazione passiva della resistente con riferimento al rimborso dei costi assicurativi;

gli interessi legali dal reclamo al saldo.

Costitutosi nel presente procedimento, l'intermediario si oppone alle pretese della ricorrente eccependo:

la natura up front delle spese di istruttoria in quanto afferenti alle attività svolte dall'intermediario prima dell'erogazione del mutuo;

la natura up front della provvigione dovuta all'intermediario del credito, in quanto remunerativa di attività prodromiche alla stipula del contratto. Fa presente di non poter

essere tenuto a restituire tale onere, mai percepito, anche in ragione del richiamo dell'art. 27 d.l. n. 104/2023 alle disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa;
che, ai sensi della disciplina speciale (art. 6-bis D.P.R. 180/1950) e delle disposizioni secondarie della Banca d'Italia, possono formare oggetto di restituzione, in sede di estinzione anticipata, esclusivamente i costi recurring;
che con la sentenza della C.G.U.E. del 9 febbraio 2023 è stato superato il principio per cui, in caso di estinzione anticipata, è dovuto anche il rimborso della quota non maturata dei costi up front;
che, in ogni caso, secondo l'orientamento ABF, per i contratti di finanziamento stipulati anteriormente al 25 luglio 2021, occorre applicare il criterio pro rata temporis ai costi recurring, mentre per i costi up-front si applica il criterio della "curva degli interessi".
di aver provveduto in sede di estinzione anticipata al rimborso della quota non maturata dei costi connessi con la durata del finanziamento.
Pertanto, chiede di dichiarare cessata la materia del contendere e, in ogni caso, di rigettare il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio osserva, in primo luogo, che il ricorrente agisce per l'accertamento del proprio diritto, ex art. 125-sexies TUB, alla restituzione pro-quota dei costi del finanziamento anticipatamente estinto rispetto all'originaria scadenza.

Al riguardo, il Collegio ritiene opportuno richiamare il proprio (e costante) orientamento (al quale intende uniformarsi) secondo cui, in caso di estinzione anticipata di un prestito a fronte della cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Con riguardo ai i contratti di finanziamento anticipatamente estinti e sottoscritti prima del 25 luglio 2021 (come quello oggetto del presente procedimento), a seguito della sentenza di Corte Cost. n. 263/2022, i Collegi sono concordi nel ritenere applicabile l'art. 125-sexies TUB nel testo vigente al momento della stipulazione del contratto di finanziamento, come interpretato alla luce della sentenza della C.G.U.E. dell'11 settembre 2019 nella causa C-383/18 (c.d. sentenza "Lexitor"), le cui statuizioni, peraltro, non risultano disattese dalla più recente pronuncia della C.G.U.E., 9 febbraio 2023 nella causa C-555/21 (in tema di "contratti di credito immobiliare"), richiamata a sproposito dall'intermediario, avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (cfr. par. 28 e 32-36).

Il Collegio ritiene altresì di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 – richiamata anche dalla già citata sentenza di Corte Cost., n. 263/2022 (che ne ha rilevato la conformità rispetto alla citata giurisprudenza della C.G.U.E.) – e, in particolare, ai seguenti passaggi argomentativi:

- "a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve

essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”, in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva”;

- “il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo al criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di dovere utilizzare quello individuato dalla medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, secondo la quale “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile [deve essere] analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”. Con la conseguenza che “la riduzione dei costi up front può ... effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

È peraltro da segnalare che l’interpretazione sopra illustrata del descritto quadro normativo, ossequiosa delle indicazioni vincolanti che emergono dalle richiamate pronunce della C.G.U.E. e della Corte costituzionale, è stata – da ultimo – confermata dall’art. 27 d.l. 10 agosto 2023, n. 104 (conv. con l. 9 ottobre 2023, n. 136), che ha modificato l’art. 11-octies, comma 2, d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”).

Fatte queste premesse, venendo al merito della pretesa, dalla documentazione in atti emerge che il contratto oggetto del presente procedimento è stato stipulato in data 3 settembre 2018 e, pertanto, in data anteriore a quella (25 luglio 2021) di entrata in vigore della legge di conversione del citato d.l. n. 73/2021, che ha modificato l’art. 125-sexies TUB.

Con riguardo a detto contratto, sulla base della documentazione in atti, il Collegio – conformemente al proprio precedente orientamento – riscontra:

- la natura up front delle “Spese di istruttoria” e delle “Provvigioni da riconoscere all’intermediario del credito” (Collegio di Bari, decisioni nn. 1695/24 e 13381/23; v. anche Collegio di Napoli, decisione n. 7860/23). Con riguardo a tale ultima voce di costo, il Collegio ribadisce il proprio orientamento, secondo cui non sussiste alcun “difetto di legittimazione passiva dell’intermediario perché la domanda di ripetizione delle somme avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti dell’accipiens, compagnia assicurativa e società di intermediazione” perché, “trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell’art.125-sexies del t.u.b.” (Collegio di Bari, decisione n. 23783/18; più di recente, nello stesso senso, Collegio di Bari, decisione n. 6856/23). Dette voci di costo devono essere rimborsate secondo il criterio della curva degli interessi;

- la natura recurring delle "COMMISSIONI DI GESTIONE" (Collegio di Bari, decisione n. n. 1695/24, cit.). Tali voci di costo devono essere rimborsate secondo il criterio proporzionale lineare.

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, di cui vi sia evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	52
rate residue	68

TAN ▶	5,9477%
-------	---------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	56,67%
- in proporzione alla quota	34,98%

▼	restituzioni					tot ristoro
	importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
spese di istruttoria (up front)	€ 885,60	€ 501,84 ☐	€ 309,77 ☒	☐		€ 309,77
comm. di gestione (recurring)	€ 220,80	€ 125,12 ☒	€ 77,23 ☐	☐	€ 125,12	€ 0,00
comm. intermediario del credito (up front)	€ 590,40	€ 334,56 ☐	€ 206,52 ☒	☐		€ 206,52
		€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☐		€ 0,00
...		€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☐		€ 0
		€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☐		€ 0
rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 516
interessi legali	si ☐

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 516,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI